

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

- Assoluzione
 Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: -

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Stava effettuando dei lavori manuali di pulitura di un immobile in corso di demolizione e ricostruzione da parte della impresa di cui era dipendente. A causa del crollo dei muri perimetrali rimaneva sepolto e perdeva la vita a seguito delle lesioni gravissime riportate.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

Sull'appaltatore incombono, avendo egli la piena titolarità della gestione del cantiere, gli obblighi di assicurare tutte le cautele necessarie a prevenire infortuni sul lavoro ai propri dipendenti. Per i lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza grava, come per qualsiasi altra ipotesi, sul datore di lavoro, che, di regola, è l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche qualora abbia assunto il rischio inerente all'esecuzione dei lavori e la responsabilità d'organizzare il cantiere con propri mezzi e con personale da lui assunto. In caso di infortunio è, peraltro, sempre stato ammesso che possano aversi intrecci di responsabilità coinvolgenti anche il committente. Ma la mancata contestazione al committente, o ad altri soggetti tenuti all'osservanza delle norme antinfortunistiche, come richiamati dal ricorrente per il caso che ci occupa, certamente non libera colui che parimenti era tenuto ad osservarle. L'appaltatore non può esimersi dalla responsabilità penale contestatagli addossando la non avvenuta adozione delle misure, atte a prevenire il crollo del muro, alla mancata previsione delle stesse misure antinfortunistiche nel piano di sicurezza e di coordinamento, perchè se ciò è stato da lui rilevato, avrebbe dovuto rappresentare la questione al committente e rifiutarsi di iniziare l'opera e, se non l'avesse rilevato è, comunque responsabile per negligenza.

Note:

Esito: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2008

Numero: 47485

Sezione: IV

cod. 58

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.